



Amministrazione Provinciale di Siena

Servizio Formazione e Lavoro

U.O Mobilità - Statistica

C/o centro per l'Impiego

Via F. Hamman, 98 – Abbadia San Salvatore

tel. 0577/774141 - fax 0577/774150

www.impiego.provincia.siena.it



Scheda informativa collocamento lavoratori posti in disponibilità
dalla Pubblica Amministrazione

Contenuto : [Estratto D.L.vo 165/2001](#)

[Nota Dipartimento Funzione Pubblica del 17/03/2003](#)

[Circolare Dipartimento Funzione Pubblica del 11/04/2005](#)

[Risposte a quesiti vari da parte Dipartimento Funzione Pubblica](#)

Riferimenti : Per visionare ulteriori risposte a quesiti è' possibile consultare il sito del
Dipartimento Funzione Pubblica all' indirizzo

www.funzionepubblica.gov.it/dipartimento.htm sezione pareri,
argomento mobilità

[D.Lgs. 30-03-2001 n. 165](#) *(in corsivo le modifiche apportate dalla Legge 43/2005)*

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.)

.....omissis.....

Articolo 30

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

Dirigente del Servizio:

Dr. Patrizia Papi

Informazioni:

Tel.: 0577/241577

e-mail: papi@provincia.siena.it



2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 33

Eccedenze di personale e mobilità collettiva.

(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali

Dirigente del Servizio:

Dr. Patrizia Papi

Informazioni:

Tel.: 0577/241577

e-mail: papi@provincia.siena.it



proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 34

Gestione del personale in disponibilità.

(Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

Dirigente del Servizio:

Dr. Patrizia Papi

Informazioni:

Tel.: 0577/241577

e-mail: papi@provincia.siena.it



2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.

Articolo 34-bis

Disposizioni in materia di mobilità del personale.

(Art. 7, comma 1, della Legge n.3 del 16 Gennaio 2003)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di

Dirigente del Servizio:

Dr. Patrizia Papi

Informazioni:

Tel.: 0577/241577

e-mail: papi@provincia.siena.it



assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso*

3. *Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.*

4. *Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.*

5. *Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni .*

5-bis. *Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273*

.....omissis.....

Dirigente del Servizio:

Dr. Patrizia Papi

Informazioni:

Tel.: 0577/241577

e-mail: papi@provincia.siena.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni
Servizio mobilità

1440/9/SP

Roma, 17 marzo 2003

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale

Al Consiglio di Stato -
Segretariato generale

Alla Corte dei conti- Segre-
tariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato
- Segretariato generale

Al Consiglio nazionale del-
l'economia e del lavoro (CNEL)

Segretariato generale

A tutti i Ministeri

Direzione generale AA.GG.
e personale

Alle Aziende ed Ammini-
strazioni autonome

dello Stato

Agli Enti pubblici non eco-
nomici

(tramite i Ministeri vigilanti)

Alle Agenzie ex d.lgs.
n.300/1999

Dirigente del Servizio:

Dr. Patrizia Papi

Informazioni:

Tel.: 0577/241577

e-mail: papi@provincia.siena.it



(tramite i Ministeri vigilanti)

Alle Università e alle Istituzioni di alta

formazione e specializzazione artistica e musicale

(tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale

delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

e, p.c. Al Ministero dell'economia e finanze

Dipartimento della RGS - IGOP

All'Associazione nazionale Comuni italiani

(ANCI)

All'Unione delle Province d'Italia

(UPI)

All'Unione nazionale Comuni comunità enti montani

(UNCEM)

Alla Segreteria della Conferenza dei

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

All'Ufficio per il Ruolo unico della dirigenza

LORO SEDI

Dirigente del Servizio:

Dr. Patrizia Papi

Informazioni:

Tel.: 0577/241577

e-mail: papi@provincia.siena.it



Oggetto: ricognizione del personale in disponibilità (articoli 33, 34 e 34 bis del d.lgs. 30 marzo 2000, n.165).

L'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n.3, recante: "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" (S.O. n.5/L alla G.U. n.15 del 20 gennaio 2003), ha innovato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introducendo l'art. 34-bis in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni.

Questa disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, prima di avviare le procedure di assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - escluse quelle riferite al personale disciplinato da ordinamenti particolari, di cui all'art. 3, comma 1 -, devono inviare una comunicazione contenente gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire (l'area, il livello, la sede di destinazione dei posti da coprire, nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste) ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n.165/2001.

La nuova normativa persegue la finalità di agevolare la ricollocazione del personale collocato in disponibilità, ai sensi degli articoli 33 e 34 del d.lgs. n.165/2001 oppure in forza di specifiche disposizioni legislative, nonché del personale coinvolto da processi di mobilità collettiva (la disposizione, dunque, non si riferisce alle ipotesi di mobilità volontaria disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n.165/2001 e dai contratti collettivi). Infatti, per effetto dell'introduzione dell'art. 34-bis, viene creato un collegamento tra le esigenze di assunzione delle amministrazioni e il riassorbimento del personale che si trovi in situazione di eccedenza. A tale scopo, vengono introdotti degli obblighi di comunicazione preventivi rispetto all'attivazione delle procedure concorsuali, in modo da assicurare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e reclutamento.

I soggetti ai quali le amministrazioni devono inviare la comunicazione, individuati dall'art. 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n.165/2001, sono: 1) il Dipartimento della funzione pubblica, che forma e gestisce l'elenco del personale in disponibilità dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici non economici nazionali (art. 34, comma 2, d.lgs. n.165/01); 2) le strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, che gestiscono l'elenco del personale in disponibilità dipendente dalle altre amministrazioni (art. 34, comma 3, d.lgs. n.165/2001).

Pertanto, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici nazionali dovranno inviare le comunicazioni relative ai concorsi che intendono bandire al Dipartimento della funzione pubblica, mentre le altre Amministrazioni dovranno inviare le medesime comunicazioni alle strutture regionali e provinciali che esercitano funzioni e compiti conferiti dal citato d.lgs. n.469/1997 in materia di collocamento e politiche attive del lavoro.

Le predette strutture regionali e provinciali, qualora accertino l'assenza di personale da assegnare, inviano tempestivamente le comunicazioni ricevute al Dipartimento della funzione pubblica, il quale, a sua volta, accerta l'eventuale presenza di personale da assegnare. Ciò significa che il personale in disponibilità dipen-

Dirigente del Servizio:

Dr. Patrizia Papi

Informazioni:

Tel.: 0577/241577

e-mail: papi@provincia.siena.it



dente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici non economici nazionali potrà essere ricollocato presso Amministrazioni di diverso comparto.

L'assegnazione dei dipendenti in disponibilità viene disposta entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione.

Fermo restando il disposto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e, cioè, il regime di autorizzazione delle assunzioni, le amministrazioni possono procedere all'avvio delle procedure concorsuali decorsi due mesi dalla data di invio della suddetta comunicazione.

Le assunzioni effettuate in violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni introdotte dall'art. 34-bis del d.lgs. n.165/2001 sono nulle di diritto.

In relazione a quanto previsto dalle disposizioni in esame, è quindi necessario che il Dipartimento della funzione pubblica disponga di dati aggiornati e completi circa la sussistenza presso le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici nazionali di personale da ricollocare.

Pertanto, le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a comunicare, con la massima cortese urgenza, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della presente, al Servizio mobilità dell'Ufficio personale pubbliche amministrazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (fax 06.68.99.72.80) l'eventuale presenza di dipendenti in disponibilità (trasmettendo, in tal caso, i dati necessari per procedere alla loro ricollocazione) e a tener conto, all'atto dell'avvio delle procedure concorsuali, di quanto previsto dall'art.34-bis citato.

I Ministeri sono inoltre pregati di assicurare il tempestivo inoltro della presente richiesta ai relativi Enti ed Agenzie vigilati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dirigente del Servizio:

Dr. Patrizia Papi

Informazioni:

Tel.: 0577/241577

e-mail: papi@provincia.siena.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni
e
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico

U.P.P.A.
Prot. DFP/14115/05/1.2.3.1

Lettera circolare

Roma 11 aprile 2005
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ufficio del Segretario generale
A tutti i Ministeri
- Gabinetto
- Direzione generale affari generali e personale
Al Consiglio di Stato
- Ufficio del Segretario generale
Alla Corte dei conti
- Ufficio del Segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato
- Ufficio del Segretario generale
Alle Amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo
(per il tramite dei Ministeri interessati)
Al Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro - Ufficio del Segretario generale
Agli Enti di cui all'articolo 70, comma 4, del
d.lgs. n. 165/2001
Alle Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999
(per il tramite dei Ministeri interessati)
Agli Enti pubblici non economici
(per il tramite dei Ministeri vigilanti)
1
Agli Enti di ricerca
(per il tramite dei Ministeri vigilanti)
e, p.c. Alla Presidenza della Repubblica
- Segretariato generale
All'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Loro sedi

Oggetto: Legge 30 dicembre 2004, n. 311: note esplicative in materia di dotazioni organiche, mobilità ed assunzioni.

Dirigente del Servizio:

Dr. Patrizia Papi

Informazioni:

Tel.: 0577/241577

e-mail: papi@provincia.siena.it



Premessa

La legge 30 dicembre 2004, n.311 presenta diverse novità in materia di organici, mobilità e assunzioni per le pubbliche amministrazioni.

In particolare la legge finanziaria per il 2005 dispone misure di contenimento della spesa per il triennio 2005-2007 intervenendo in modo significativo su tutte le fasi della gestione del personale.

Pertanto appare utile fornire indicazioni corrette in materia al fine di orientare le amministrazioni in questo processo di rivisitazione degli organici e di riduzione dei costi in materia di personale.

-----omissis-----

2. Mobilità

La legge n. 311 del 2004 dedica particolare attenzione al tema della mobilità costituendo la principale modalità di reclutamento in uno scenario di contenimento delle assunzioni.

L'attivazione di procedure di mobilità volontaria e d'ufficio (cioè relativa alla ricollocazione dei dipendenti in disponibilità iscritti nelle apposite liste) viene incontro ad alcune esigenze fondamentali: il soddisfacimento del fabbisogno professionale delle amministrazioni mediante acquisizione di adeguate risorse umane, una più razionale distribuzione del personale tra le amministrazioni o all'interno della stessa amministrazione, il contenimento dei costi per le spese di personale, evitando l'assunzione di nuove unità lì dove il fabbisogno può essere soddisfatto mediante l'attuazione della mobilità, il desiderio del dipendente di trovare una collocazione lavorativa più consona alle proprie necessità professionali o personali.

Il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità è stato più volte affermato dal legislatore.

Si menziona, in proposito, l'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, il quale prevede che, nell'ambito dell'istruttoria effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato per l'autorizzazione alle assunzioni, occorre verificare, oltre all'effettiva esigenza di reperimento di personale, l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità.

L'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce poi che, nella programmazione triennale del personale, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e, cioè, al personale eccedentario per il quale i tentativi di ricollocazione all'interno e all'esterno dell'amministrazione interessata non abbiano avuto esito.

L'effettività del principio, con riferimento al personale in disponibilità, è stata successivamente assicurata mediante l'articolo 7 della legge n. 3 del 2003, che ha introdotto l'articolo 34 bis nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001. Infatti, tale disposizione stabilisce un obbligo di comunicazione preventiva per le amministrazioni che vogliono bandire concorsi, le quali debbono indicare la posizione professionale che intendono ricoprire, i titoli e le eventuali idoneità richiesti, nonché la sede da ricoprire. La comunicazione preventiva è volta a verificare se sussiste personale in disponibilità da ricollocare sui posti che l'amministrazione vorrebbe mettere a concorso, in modo da evitare l'immissione di nuove unità in presenza di personale eccedentario, che rischia la risoluzione del rapporto di lavoro.

La ricollocazione in questo caso avviene mediante assegnazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, o delle strutture regionali o provinciali competenti, a seconda che il personale in disponibilità sia proveniente da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici nazionali ovvero da altre amministrazioni.

Recentemente, il decreto legge n. 7 del 2005, come modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, ha novellato l'articolo 34 bis citato, rendendo la disposizione più chiara ed esplicitando la possibilità per il Dipartimento della funzione pubblica di avviare ricognizioni presso pubbliche amministrazioni, ove ritenuto opportuno per una più rapida ricollocazione del personale in disponibilità.

In quest'ultimo caso, l'acquisizione del dipendente avviene in modo concordato e l'assegnazione è disposta con decreto del Dipartimento, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si coglie l'occasione per precisare che la comunicazione di cui all'articolo 34 bis citato non è necessaria ove l'amministrazione intenda ricoprire il posto vacante mediante attivazione di mobilità volontaria, in quanto tale

Dirigente del Servizio:

Dr. Patrizia Papi

Informazioni:

Tel.: 0577/241577

e-mail: papi@provincia.siena.it



procedura non determina l'immissione di nuove risorse nell'organizzazione amministrativa, ma solo lo spostamento di dipendenti da un'amministrazione all'altra.

Si segnala, inoltre, che il medesimo decreto legge, in sede di conversione, è intervenuto anche sull'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare, la nuova disposizione rafforza il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità, specificando che le amministrazioni prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali debbono attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo in via prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo in servizio presso la stessa. Come chiarito dalla norma, l'attuazione della mobilità presuppone un inquadramento su posto vacante di professionalità corrispondente per area e posizione economica.

L'articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004 prevede espressamente che le autorizzazioni in deroga al divieto di assunzione di cui al comma 95 sono subordinate al previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità. Con questa norma, pertanto, la legge finanziaria ha chiaramente subordinato la possibilità di procedere ad assunzioni all'acquisizione preventiva del personale in mobilità corrispondente alla posizione da ricoprire, in un'ottica di razionalizzazione dell'organizzazione e di contenimento della spesa.

Al riguardo, è chiaro che l'istruttoria finalizzata a verificare la possibilità di assunzione mediante mobilità deve essere svolta al momento della determinazione di acquisizione di nuove unità di personale e, più a monte, al momento della programmazione dei fabbisogni, ma la decisione si ripercuote poi sulle effettive nuove assunzioni. In sostanza, la valutazione circa l'acquisizione in mobilità da parte di ciascuna amministrazione deve essere compiuta precedentemente all'indizione del concorso o della procedura selettiva, sia mediante il ricorso alla mobilità volontaria sia mediante l'invio della comunicazione prescritta dall'articolo 34 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Conseguentemente, in sede di esame delle richieste di autorizzazione a bandire nuovi concorsi il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato valuteranno, mediante la documentazione richiesta per l'istruttoria, se è stato operato il ricorso alle procedure di mobilità.

In ordine all'attivazione della mobilità volontaria, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione a bandire, l'amministrazione dovrà documentare la previa attivazione delle procedure di mobilità con riferimento alle professionalità considerate.

Pertanto, il rilascio dell'autorizzazione sarà condizionato alla valutazione del serio e concreto tentativo di attivazione della mobilità.

Per quanto concerne specificamente l'applicazione dell'articolo 34 bis, di regola la relativa comunicazione dovrà essere inoltrata al Dipartimento della funzione pubblica dopo il rilascio dell'autorizzazione a bandire mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto la verifica circa la sussistenza di personale da ricollocare va riferita al momento in cui si intende effettivamente attivare la procedura di reclutamento.

Si richiama l'attenzione sulla sanzione di nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle previsioni di cui al citato articolo 34 bis.

Analogamente, anche la richiesta ad assumere dovrà essere accompagnata dalla documentazione inerente la mobilità, questa volta con riferimento non semplicemente all'attivazione, ma all'effettivo espletamento della stessa, con indicazione della provenienza e della posizione del personale assorbito, anche con riguardo a quelle categorie per le quali la legge prevede delle agevolazioni (ad esempio, in quanto provenienti da processi di trasformazione o privatizzazione di pubbliche amministrazioni).

Si segnala al riguardo che, in mancanza di apposite clausole dei contratti collettivi o di una specifica autorizzazione che attribuisca la competenza alla disciplina in capo ad altri soggetti, la valutazione circa la corrispondenza professionale è rimessa all'apprezzamento discrezionale di ciascuna amministrazione.

Oltre a subordinare le nuove assunzioni al previo esperimento delle procedure di mobilità, in concomitanza con l'introduzione del divieto di assunzione generalizzato, la legge finanziaria prevede un'agevolazione per l'attuazione delle relative procedure.

Al riguardo, rilevano il comma 47 e il comma 95, ultimo periodo, dell'articolo 1. In base al combinato disposto di queste disposizioni, la mobilità può essere attuata tra amministrazioni soggette al regime di limitazione delle assunzioni senza necessità di chiedere l'autorizzazione governativa ad assumere. Per quanto concerne la mobilità in entrata nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici, stante la disposizione di cui al comma 101 dell'articolo 1, essa potrà essere attuata nei confronti dei dipendenti provenienti

Dirigente del Servizio:

Dr. Patrizia Papi

Informazioni:

Tel.: 0577/241577

e-mail: papi@provincia.siena.it



da qualsiasi altra amministrazione, tranne che dal comparto scuola (a meno che non si tratti di docenti inidonei alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, che sono personale eccedentario), dalle università e dagli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni. Infatti, poiché per le assunzioni di questi dipendenti non sono previste limitazioni, le eventuali acquisizioni in mobilità sono soggette ad autorizzazione, analogamente a quanto accade per le nuove assunzioni.

Infine, si richiama l'attenzione sulla mobilità relativa ad alcune categorie di personale, indicate nell'articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004. Si tratta, in particolare, della mobilità connessa ai processi di trasformazione delle pubbliche amministrazioni, ove la legge abbia riconosciuto un'opzione per la permanenza nel rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, come nel caso dell'Agenzia del demanio, ovvero relativa al personale eccedentario o in disponibilità, come i trasferimenti concernenti i docenti inidonei al servizio di cui al menzionato articolo 35 della legge n. 289 del 2002 e i segretari comunali e provinciali in disponibilità ex articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per quanto concerne i dipendenti optanti dell'Agenzia del demanio, in base alla legge finanziaria per l'anno 2005 e a quella relativa all'anno 2004, le acquisizioni in mobilità possono essere effettuate anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica rideterminata a norma dell'articolo 1, comma 93, della predetta legge n. 311, salvo riassorbimento al verificarsi delle occorrenti vacanze di posti.

Ove la prescritta rideterminazione non intervenisse nei termini di legge, con la Autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali.

conseguente determinazione ex lege al personale in servizio al 31 dicembre 2004, le eventuali acquisizioni in mobilità effettuate entro il 30 aprile 2005 verrebbero assimilate - quanto alla dotazione organica - al personale in servizio alla predetta data del 31 dicembre. Quest'ultimo criterio vale anche per le altre categorie di dipendenti sopra menzionate, per le quali vige la regola generale dell'assorbimento su posto vacante di organico di posizione corrispondente.

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle amministrazioni sulle ricognizioni che il Dipartimento della funzione pubblica sta effettuando.

-----omissis-----

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
Il Direttore dell'Ufficio per il personale delle
pubbliche amministrazioni

Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
L'Ispettore generale capo dell'Ispettorato per gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del
lavoro pubblico

Dirigente del Servizio:

Dr. Patrizia Papi

Informazioni:

Tel.: 0577/241577

e-mail: papi@provincia.siena.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni
SERVIZIO MOBILITÀ

RISPOSTE A QUESITI VARI :

24/11/2003 - N. 184/03

Oggetto: Comunicazione preventiva all'assunzione di nuovo personale mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le posizioni per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, ai sensi dell'art.34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.

Sintesi: Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n.165, che intendano reclutare nuovo personale mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le posizioni per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, secondo l'art.35, comma 1, lett.b), del medesimo decreto, debbono effettuare la comunicazione preventiva ai sensi dell'art.34 bis del citato provvedimento, relativamente all'area, al livello e alla sede di destinazione (nonché, se necessario, alle funzioni ed eventuali specifiche idoneità richieste) per i quali intendono procedere all'assunzione.

Si fa riferimento alla nota prot.n.9043 del 5.11.2003 del Comune di Civate, con la quale è stato chiesto se la comunicazione preventiva prevista dall'art.34-bis del d.lgs.30 marzo 2001, n.165, sia necessaria nel caso di assunzione di personale mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, in relazione alle posizioni e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Al riguardo, dal momento che l'assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento costituisce una modalità, prevista dall'art.35 del d.lgs.165/2001, per il reclutamento di nuovo personale presso le pubbliche amministrazioni, e considerato, altresì, che la disposizione di cui all'art.34-bis, comma 2, del citato decreto è finalizzata all'assegnazione presso altre amministrazioni di lavoratori pubblici collocati in posizione di disponibilità, si ritiene che la norma contenuta nel citato art.34-bis, comma 1, che prevede l'obbligo di comunicazione, debba essere applicata anche per l'acquisizione di personale inquadrato nelle posizioni per le quali è richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo. In generale, infatti, il collocamento di lavoratori pubblici in disponibilità rappresenta una priorità rispetto al reclutamento di nuovo personale tramite le procedure di assunzione.

Pertanto, l'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'art.34-bis va riferito non solamente al caso in cui le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs.165/2001, intendano bandire un pubblico concorso, ma anche nel caso in cui le stesse attivino la procedura di assunzione di nuovo personale mediante avviamento al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento.

Dirigente del Servizio:

Dr. Patrizia Papi

Informazioni:

Tel.: 0577/241577

e-mail: papi@provincia.siena.it



12/02/2004 - N.190/04

Oggetto: obbligo di comunicazione previsto dall'art.34-bis del d.lgs.30 marzo 2001, n.165, ai casi di assunzioni obbligatorie di disabili.

Sintesi: La comunicazione preventiva alle procedure di reclutamento prevista dall'art.34-bis del d.lgs.30 marzo 2001, n.165, deve essere effettuata anche nel caso in cui le amministrazioni pubbliche debbano procedere all'assunzione di disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.68.

Si fa riferimento alla nota prot.n.35424 del 27.10.2003 di codesto Comune, con la quale è stato chiesto un parere in merito all'applicabilità dell'art.34-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel caso in cui le procedure di reclutamento di personale che l'amministrazione intende attivare riguardino i disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.68.

In proposito, si ritiene che l'obbligo di comunicazione preventiva previsto dal citato art.34-bis sussiste anche nell'ipotesi di avviamento di procedure di reclutamento per l'assunzione di soggetti disabili. Infatti, la comunicazione in questione è funzionale alla ricollocazione del personale in disponibilità, cosicché la mancanza di assolvimento all'obbligo prescritto determinerebbe una minor tutela di tali categorie, nel caso di collocamento in disponibilità, rispetto agli altri pubblici dipendenti.

E' chiaro che l'eventuale assegnazione non potrà che riguardare ugualmente soggetti disabili, eventualmente collocati in disponibilità da altre amministrazioni.

In generale, comunque, in base all'art.34-bis del d.lgs. n.165/2001, le amministrazioni locali debbono inviare la comunicazione alle strutture regionali o provinciali competenti, le quali accertano la presenza nei propri elenchi di personale da ricollocare. Soltanto all'esito di questa verifica, le medesime strutture trasmettono la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica per le successive verifiche.

09/07/2004 - N. 193/04

Oggetto: richiesta parere in merito all'applicazione dell'art.34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel caso di stipulazione di contratti di formazione e lavoro.

Sintesi: Ove le amministrazioni pubbliche intendano stipulare contratti di formazione e lavoro, la comunicazione di cui all'art.34 bis del d.lgs. n.165 del 2001 deve essere effettuata precedentemente al momento dell'attivazione della procedura concorsuale per coprire i posti con contratto di formazione e lavoro

Si fa riferimento alla lettera del 18 marzo 2004, prot. n.3600, in cui viene chiesto un parere in merito all'operatività dell'art.34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, in relazione alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro.

Al riguardo, in primo luogo, la stipulazione del contratto di formazione e lavoro è normalmente finalizzata al mantenimento in servizio del lavoratore dopo lo svolgimento del periodo formativo, in considerazione della sua precipua funzione, che ne rappresenta allo stesso tempo l'utilità. La circostanza si desume anche dalle previsioni legislative (art.8, comma 6, l. n.407 del 1990) e contrattuali (art.3 del CCNL regioni – autonomie locali stipulato il 14 settembre 2000), secondo cui l'amministrazione può ricorrere nuovamente a tale contratto solo nel caso in cui abbia mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia scaduto nei 24 mesi precedenti.

Inoltre, nel momento in cui si procede alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, non sussiste l'obbligo per la pubblica amministrazione di attivare una nuova procedura concorsuale pubblica, poiché tale adempimento deve essere soddisfatto nella fase antecedente, di selezione dei lavoratori da assumere con contratto di formazione e lavoro. Ai fini della trasformazione, pertanto, le amministrazioni procedono di regola all'accertamento selettivo ed alla valutazione del livello di idoneità acquisito dai lavoratori, con riferimento al contenuto professionale dei posti da conferire.

Sulla base di quanto detto, si ritiene che l'obbligo di effettuare la comunicazione previsto dall'art.34 bis del d.lgs. n.165 del 2001 debba essere adempiuto preventivamente alla procedura concorsuale per la selezione dei candidati con cui stipulare il contratto formativo.

Si rammenta, comunque, che le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici nazionali debbono effettuare le comunicazioni relative all'avvio di procedure di assunzione di personale

Dirigente del Servizio:

Dr. Patrizia Papi

Informazioni:

Tel.: 0577/241577

e-mail: papi@provincia.siena.it



alle competenti strutture provinciali o regionali (art.34, comma 3, del d.lgs. n.165 del 2001), che verificano la situazione nei propri elenchi di dipendenti da assegnare e, se non sussiste personale corrispondente alla richiesta, rimettono la questione al Dipartimento della funzione pubblica, il quale, accertata l'eventuale presenza nei propri elenchi di personale rispondente alle esigenze evidenziate, ne dispone l'assegnazione. Pertanto, la valutazione circa l'assegnazione di personale da parte del Dipartimento della funzione pubblica è preceduta dalla preventiva valutazione ad opera delle competenti strutture, con la conseguenza che la comunicazione deve essere indirizzata alle stesse, oltre che, per conoscenza, a questo Dipartimento.

1/02/2005 - N.198/05

Oggetto: quesito in merito all'applicazione dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 in caso di acquisizione di unità di personale in mobilità.

Sintesi: la ratio degli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 è di evitare che nuove unità di personale siano inserite mediante assunzione nell'organizzazione amministrativa prima che eventuali dipendenti in disponibilità siano ricollocati. Pertanto, l'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 34-bis è insussistente nel caso in cui l'amministrazione intenda acquisire personale in mobilità proveniente da altre pubbliche amministrazioni. Infatti, in questa ipotesi non si realizza l'ingresso di nuove unità, ma una diversa distribuzione del personale già dipendente tra gli apparati, rendendo contestualmente coperto il posto vacante presso l'amministrazione di destinazione e libero il posto precedentemente coperto presso l'amministrazione di appartenenza, a parità di posizioni professionali, senza pregiudizio per i dipendenti in situazione di disponibilità.

Con lettera n. 1338 del 24 gennaio scorso, si è chiesto l'avviso del Dipartimento della funzione pubblica in merito all'applicazione dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 in caso di acquisizione di unità di personale tramite passaggio diretto da altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto.

A norma dell'art. 34-bis, c. 1, d.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, nonché le altre amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare, rispettivamente al Dipartimento della funzione pubblica e ai competenti uffici regionali o provinciali, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso, nonché eventuali specifiche idoneità richieste.

Queste disposizioni completano il corpus normativo in materia di eccedenze di personale, mobilità collettiva e gestione del personale in disponibilità, di cui agli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 165/2001, e al contempo, assicurano l'ottimale distribuzione delle risorse umane da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, come previsto dall'art. 6, c. 1, del medesimo d.lgs. n. 165/2001.

Ciò premesso, poiché lo spirito della legge è di evitare che nuove unità di personale siano inserite mediante assunzione nell'organizzazione amministrativa prima che eventuali dipendenti in disponibilità siano ricollocati, si ritiene che l'interpretazione più corretta delle disposizioni in esame sia quella di escludere l'obbligo di comunicazione preventiva rispetto l'acquisizione di personale in mobilità. Infatti, in questo caso non si realizza l'ingresso di nuove unità nella pubblica amministrazione, ma una diversa distribuzione del personale già dipendente tra gli apparati, rendendo contestualmente coperto il posto vacante presso l'amministrazione di destinazione e libero il posto precedentemente coperto presso l'amministrazione di appartenenza, a parità di posizioni professionali, senza pregiudizio per i dipendenti in situazione di disponibilità.

Ciò premesso, si segnala che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha avviato la procedura prevista dal citato art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 nei confronti di alcuni segretari comunali e provinciali - di fascia B, equiparati dal CCNL relativo al quadriennio 1998/2001 alla dirigenza ai fini della mobilità -, per i quali sussiste una seria ed immediata esigenza di ricollocazione.

Dirigente del Servizio:

Dr. Patrizia Papi

Informazioni:

Tel.: 0577/241577

e-mail: papi@provincia.siena.it

